

ATTO DI TRANSAZIONE  
(SCHEMA)

L'anno 2020 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Vittoria, con la presente da valere ad ogni effetto di legge tra:

-il **comune di Vittoria**, nella persona del Dirigente della Direzione Affari Generali Risorse Umane, dott. Pepe Valentino, nato a Caltagirone il 6/10/1970 (cod.fisc.PPEVNT70R06B428C), autorizzato alla stipula della presente transazione giusta Delibera della Commissione straordinaria da una parte, e  
- la sig.ra N.A.M. (cod. fisc. XXXXXXXXXXXXXXXXX) , nata a Vittoria il 13 novembre 1960 e ivi residente in via XXXXXXXXXXXX, dall'altra

**PREMESSO**

1) con ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, la dott.ssa N.A.M. ha proposto la seguente domanda giudiziale: *"- preliminarmente, previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale ex D.P.R. 347 del 1983 e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella categoria D3 ai fini giuridici e D6 ai fini economici dell'attuale classificazione del personale del comparto Enti Locali, corrispondente al profilo professionale di funzionario contabile anziché nella categoria D1 di istruttore direttivo contabile, attualmente ricoperta, a decorrere dall'1 luglio 1998 o in subordine, a decorrere dalla diversa data che codesto Ill.mo Giudice riterrà corretta;*  
*- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al corretto inquadramento formale nella VII qualifica funzionale ex D.P.R. 347 del 1983, sin dal 1° luglio 1998 e fino all'1 dicembre 2001 o, in subordine, a decorrere dalla diversa data che codesto Ill.mo Giudice riterrà corretta;*  
*- condannare il Comune di Vittoria, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate fino ad oggi dalla ricorrente, calcolato come differenza tra il trattamento economico che la stessa avrebbe dovuto percepire e quello che ha effettivamente percepito;*  
*- condannare il Comune di Vittoria, in persona del Sindaco pro tempore, alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale in relazione alle somme che verranno riconosciute all'odierna ricorrente nel periodo in questione;*  
*- condannare il Comune di Vittoria, in persona del Sindaco pro tempore, alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di differenze retributive dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo;*

- *adottare, nei confronti del Comune di Vittoria, in persona del Sindaco pro tempore, qualunque altro provvedimento di accertamento, costitutivo o di condanna, richiesto dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive vantate dalla ricorrente*".

2) che con **sentenza n. 673 del 31 ottobre 2019**, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa ha in parte accolto e per il resto rigettato il ricorso proposto dalla Sig.ra N.A.M. così statuendo: *"dichiara che N.A.M., a decorrere dal 22.10.2005, ha di fatto svolto mansioni riconducibili alla categoria D3, del c.c.n.l. per il comparto enti locali del 31.3.1999; per l'effetto condanna il Comune di Vittoria a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributiva tra il trattamento economico effettivamente percepito e quello determinato in riferimento alla categoria D3, con la indicata decorrenza, oltre la maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sulla somma nominale dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo; rigetta nel resto; condanna il Comune a rifondere alla ricorrente metà delle spese processuali, che liquida nell'intero in complessivi €. 6.225,00 per esborsi e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, compensando tra le parti la restante metà"*.

3) con nota dell'8 gennaio 2020 pervenuta a mezzo pec, e assunta al prot. n. 76 del 9 gennaio 2020 - trasmessa alla direzione Affari generali e risorse umane con nota prot. n. 500/avv del 28 gennaio 2020 - i difensori della ricorrente hanno manifestato la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo recante una riduzione del *quantum* statuito in sentenza, a fronte della rinuncia dell'appello da parte dell'Ente.

4) al fine di un'ulteriore riduzione del *quantum* – per come richiesto dall'Ente - con nota inviata a mezzo pec, ed acquisita al prot. 949/avv del 21 febbraio 2020, il legale di controparte, in riscontro, ha riformulato la proposta nei seguenti termini:

"- *riconoscimento alla dipendente delle differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente percepito e quello determinato in riferimento alla categoria D3 con decorrenza dall'1 gennaio 2007 anziché dal 22 ottobre 2005, e contestuale rinuncia agli atti e all'azione da parte della Nostra assistita;*

- *rinuncia della Nostra assistita "alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sulla somma nominale dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo"*.

- *pagamento delle spese processuali per come previsto nella sentenza del Tribunale di Ragusa (rifusione della metà delle spese processuali e compensazione tra le parti della restante metà);*

- *rinuncia da parte dell'Ente a proporre appello avverso la sentenza di primo grado"*.

5) con nota prot. n. 984/Avv del 25 febbraio 2020, il legale incaricato dall'Ente ha trasmesso alla direzione Affari Generali e Risorse umane la rettifica alla precedente proposta transattiva, *"ai fini della prosecuzione delle trattative nonché ai fini della verifica dei conteggi e quindi della quantificazione del minor esborso di somme da parte dell'Ente a tacitazione della lite;*

6) con nota prot. n. 169/R.U./Ec. del 28 febbraio 2020, in riscontro della nota prot. n. 984/Avv del 25 febbraio 2020, la Direzione Affari Generali e Risorse umane - preso atto *“delle valutazioni sotto il profilo giuridico, in ordine alla convenienza ed opportunità di non procedere, a fronte di una riduzione del quantum, alla proposizione dell’appello”* - ha evidenziato, mediante apposite tabelle di raffronto dei conteggi, *“come l’ultima proposta transattiva riduce il quantum da versare alla dipendente di circa il 50%, e la spesa a carico dell’Ente di circa il 32%”* e quindi la convenienza economica dell’accordo.

7) vista la nota prot. n. 984/avv del 25 febbraio 2020 dell’avvocato incaricato dall’Ente riguardo alla valutazione, dal punto di vista giuridico, dell’opportunità di evitare un ulteriore contenzioso dinnanzi alla Corte di appello di Catania e il relativo margine di aleatorietà, nonché la nota prot. n. 169/R.U./Ec. del 28 febbraio 2020 riguardo alla valutazione, dal punto di vista economico, della riduzione *del quantum* statuito in sentenza.

Quanto sopra premesso

### **CONVENGONO**

a) la premessa è parte integrante della presente transazione;

b) la dott.ssa N.A.M. dichiara di accettare il riconoscimento delle differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente percepito e quello determinato in riferimento alla categoria D3 a far data dall’1 gennaio 2007 anziché, per come statuito in sentenza, dal 22 ottobre 2005. Pertanto accetta la corresponsione della somma netta pari a € 3.053,98 (tremilacinquantatre/98) a tacitazione della lite.

Contestualmente dichiara di rinunciare agli atti del giudizio e all’azione, dichiarando di non aver null’altro a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo;

c) la dott.ssa N.A.M. dichiara di rinunciare alla corresponsione della *“maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sulla somma nominale dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo”*, stabilita in sentenza.

d) l’Amministrazione accetta la superiore rinuncia e dichiara di rinunciare ad appellare la citata sentenza n. 673 del 31 ottobre 2019.

d) il Comune corrisponderà il pagamento delle spese processuali, per come previsto nella sentenza del Tribunale di Ragusa (*“rifondere alla ricorrente metà delle spese processuali, ... compensando tra le parti la restante metà”*);

Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti avv. \_\_\_\_\_ e avv. \_\_\_\_\_ , per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della legge Professionale.

Luogo, \_\_\_\_\_

La parte \_\_\_\_\_ La parte \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_ Avv. \_\_\_\_\_